



**La ripresa,
trascinata
dall'export,
va sostenuta
anche da misure
importanti a
livello europeo,
come la
salvaguardia
dell'euro
ed anche
una strategia
ed azioni
concrete
per i costi e
l'acquisizione
di materie prime.**

RIPRESA E UE

Voglia

Europa

di Paolo Brambilla

el bene e nel male il mondo è da considerarsi ormai globale ed ogni avvenimento non può essere relegato o fermarsi là dove è avvenuto, ma coinvolge tutto il mondo. Così è stato per la crisi senza precedenti che ha colpito tutto il mondo dalla fine del 2008 fino a tutto il 2009 con conseguenze pesanti a livello finanziario, economico ed industriale un po' in tutti paesi del globo compresi anche quelli in forte sviluppo.

Questo legame stretto, che ha reso il mondo sempre più piccolo, se è avvenuto in senso negativo sta avvenendo anche in senso positivo, seppur in tempi leggermente sfalsati. Infatti, la ripresa di cui si sta parlando ormai su tutti i fronti è partita proprio dai paesi emergenti con in testa Cina e India seguita poi dal Giappone, agli Stati Uniti e poi recentemente anche al vecchio continente con in prima fila la Germania, seguita dall'Italia, nonostante la situazione difficile venutasi a creare con il problema greco. A trascinare questa seppur lenta ripresa nei paesi europei sono ancora una volta le piccole e medie imprese del comparto manifatturiero, che avevano subito il tracollo maggiore a causa della crisi.

In particolare l'economia industriale italiana ha agganciato con una certa lentezza quella degli altri paesi industrializzati ed emergenti e nello specifico la domanda interna è ancora un po' fra-

gile, mentre un aumento interessante giunge dalle esportazioni.

Insomma con un po' di fatica l'Italia e la sua industria stanno trovando la loro strada per uscire dalla crisi e intraprendere quella della ripresa. In particolare le aziende che non sono rimaste a guardare la fine della tempesta, ma si sono attrezzate sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello tecnologico ed anche a livello di nuovi mercati di sbocco sono quelle che stanno avendo i migliori risultati.

E proprio l'export, visto che la domanda interna ha ancora qualche freno, sta trascinando la ripresa. Secondo recenti dati resi noti dall'Istat l'esportazione italiana è cresciuta nel mese di marzo scorso di oltre il 17%, il massimo incremento da un anno a questa parte, ed anche l'importazione è salita del 22,6%. Guardando invece i dati del primo trimestre l'export italiano è aumentato del 9,2%, mentre le importazioni hanno subito un incremento del 12,2%.

Interessante notare che la ripresa delle importazioni a livello geografico ha interessato prima di tutto i paesi europei con in prima fila Gran Bretagna, Spagna e Francia. Interessanti anche i valori di export al di fuori del confine europeo: in particolare la quota di esportazione dell'Italia verso i paesi extraeuropei è cresciuta dal 5% la 6%. Un occhio di riguardo va dato alla Cina l'area certamente in maggiore sviluppo a livello mondiale: la quota della Cina sulla tota-




lità dell'esportazione italiana è cresciuta dall'1,7% al 2,3%. Anche l'importazione ha avuto un significativo incremento con in testa i paesi extraeuropei che sono passati, sempre secondo i dati Istat, dal 20,6% al 25,3%.

Due segnali quindi positivi su cui bisogna puntare. In particolare per portare l'Italia fuori dalla crisi è necessario puntare principalmente sull'export sia da parte delle imprese, sia da parte degli organi competenti come il Governo che devono proporre azioni che possano favorire l'export del made in Italy. Comunque anche l'aumento dell'import è un segnale che qualcosa sta cambiando anche nel mercato interno che però vede ancora una domanda un po' stagnante.

Voglia di Europa

La rincorsa delle esportazioni italiane


In valore; indici: gennaio 2008=100; saldo delle risposte



Fonte: Centro studi Confindustria, maggio 2010

In ordine sparso


Deflatori del valore aggiunto in Italia, Francia Germania: variazioni % fra 2007 e 1999 sui dati ai prezzi base




Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat

Produzione industriale

Indici 2005=100, dati destagionalizzati



Nota: tra parentesi le variazioni percentuali rispetto a un anno prima



Interessante guardare lo spaccato dei vari settori che vede l'energia come quello maggiormente vivace sia in esportazione, sia in importazione. Stabile nel primo trimestre 2010 il comparto della meccanica, uno di quelli che ha maggiormente subito questa crisi con una quota di export pari al 20%, mentre registrano variazioni positive l'elettronica e l'agroalimentare. Sono questi dati interessanti che tra l'altro se paragonati a quelli dei

nostri competitor europei ci trovano nel mese di marzo ad essere al primo posto a livello dei paesi europei esportatori con un +20%, mentre al secondo posto troviamo la Gran Bretagna con il 19% e al terzo posto la Germania con un +14,5%. Nel primo trimestre 2010 l'Italia si piazza invece al secondo posto solo per poco dietro la Gran Bretagna. Segnali positivi che fanno ben sperare per il futuro delle nostre esportazioni, esaltate anche dal deprezzamento dell'euro, e soprattutto segnalano una grande dinamicità delle nostre imprese che si sono date da fare cercando di acquisire ordini e quote di mercato in nuovi paesi a livello europeo e mondiale. Se poi si pensa che il confronto è stato fatto rispetto ai primi tre mesi del 2009 quando la crisi era proprio nella sua fase più acuta, testimonia ulteriormente il lavoro fatto dalle nostre imprese in quest'anno così difficile e complesso.

Euro e materie prime


Anche se cominciano a vedersi chiari segnali di ripresa non tutto ciò che luccica è oro e quindi i problemi non mancano per le nostre imprese e per l'economia dei vari paesi compresa l'Italia. Due tra i vari problemi dell'Europa, oggi, sono rappresentati dalla situazione dell'euro

e quello delle materie prime. Riguardo alla situazione monetaria, ciò che è successo con la Grecia e tutte le turbolenze che si verificano sui mercati finanziari fanno capire che la stabilità dell'Europa a livello monetario è a rischio. Dopo anni di silenzio la Commissione Europea ha messo sul tappeto la proposta di una riforma radicale del patto di stabilità e crescita. La proposta che chiaramente dovrà essere approvata da tutti gli stati membri della UE è strutturata su tre punti chiave. Il primo riguarda il rafforzamento del coordinamento delle politiche fiscali. Il secondo il monitoraggio delle divergenze macroeconomiche e il terzo la creazione di un meccanismo di gestione permanente delle crisi debitorie dei paesi dell'Unione Europea. In questi punti si prevede l'anticipo al primo semestre dell'anno della valutazione dei piani di convergenza fiscale da parte del consiglio europeo. Questo anticipo consentirebbe una più attenta valutazione ed una possibilità di influire maggiormente sui piani di singoli stati per l'anno successivo. Anche le sanzioni sono maggiori nel caso di non rispetto dei parametri del patto. Tra questi parametri una particolare attenzione dovrebbe essere data al rapporto tra debito e Pil: in particolare

**Gli indici dei direttori
agli acquisti**

Attività manifatturiera; >50 = miglioramento.


Dati destagionalizzati



Fonte: elaborazioni de Il Sole 24 Ore su dati Reuters

Materie prime


Dati in diritti speciali di rilievo 2002=100



Fonte: elaborazione e stime del Sole 24 Ore su dati Eurostat, Us Federal Reserve, Reuters, Economist, Esm, Commissione europea, Us Bls, Meti, Fmi Ocse, Banca del Giappone


Tassi di interesse nominali...

Titoli a 10 anni



...E reali

Titoli a 10 anni, deflazionati
con i prezzi al consumo



se tale rapporto dovesse eccedere il 60% scatterebbe la procedura per deficit eccessivi. Questo è certamente un passo importante, ma forse non ancora quello conclusivo verso una vera e propria unità monetaria e fiscale a livello europeo. Il passo dovrebbe essere quello già scritto nel disegno originale della moneta unica che prevedeva un'autorità europea incaricata di gestire un vero e proprio bilancio federale dell'Unione Europea. Magari questo traguardo non sarà possibile a breve, ma da più parti salgono voci sulla necessità di impostare subito un percorso da seguire per giungere a tale obiettivo. Riguardo all'assistenza finanziaria in caso di forte deficit del debito pubblico delle varie nazioni, l'erogazione dei prestiti dovrebbe avvenire, secondo la proposta, a fronte di misure correttive di finanzia pubblica da parte dello stato interessato. Anche questo è un decisivo passo in avanti perché consente di poter gestire in anticipo e con delle regole precise situazione di crisi di ogni singolo paese.

Insomma l'Unione Europea non solo va salvata ma va rafforzata. In un mondo ormai globale non si può più parlare di singoli stati ma di un'Europa più forte e più coesa, solo così si potrà essere più competitivi sui mercati internazionali.



Un'altra emergenza che si sta acuendo in questo periodo riguarda le materie prime soprattutto per l'Italia che come sappiamo ha come ricchezza principale la trasformazione non avendo a disposizione molte materie prime sul suo territorio e deve importare un valore significativo di materie prime ogni anno. Situazione che fa aumentare i costi per le nostre imprese visti anche gli incrementi notevoli dei costi delle materie

primi che sono avvenuti e continuano ancora in questo periodo. In particolare le imprese sono bloccate da più ostacoli legati al vincolo dell'import di materie prime, le difficoltà di estrazione delle stesse in Europa per i vincoli ambientali ed anche la penuria di materie prime sui mercati internazionali. A tale livello le associazioni industriali dei principali paesi europei come Germania, Francia e Italia hanno fatto sentire la loro voce esprimendo la loro preoccupazione in ambito europeo. Molte le strade da percorrere come la richiesta di abolire le restrizioni all'export di diversi paesi e guardare anche verso nuove aree geografiche come fonte di acquisizione di materie prime, con in testo il continente africano. Comunque tutto ciò non sarà certamente sufficiente vista la richiesta sempre più elevata di materie prime: bisognerà puntare su riciclaggio, ed ampliamento dell'attività estrattiva in Europa, nonché all'innovazione tecnologica. Questa non è una strada semplice e non certamente rapida, ma nello stesso tempo non si può certo attendere troppo, altre aree del mondo si stanno muovendo in questo senso con maggiore rapidità acquisendo disponibilità di materie prime e quindi ricchezza.

REGOLAMENTO CE

Obbligazioni contrattuali

di Luca Breveglieri*

Dallo scorso 17 dicembre 2009, per determinare la legge applicabile a un contratto concluso tra soggetti appartenenti a Paesi facenti parte dell'Unione Europea, quando tale legge non sia stata da loro designata, occorre fare riferimento al Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ("Regolamento").

La genesi del Regolamento risale a circa due anni fa, essendo stato adottato il 17 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 luglio 2008 ed essendo entrato in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione su detta Gazzetta Ufficiale; la sua applicazione, tuttavia, è cosa recente: le disposizioni in esso contenute si applicano, infatti, a decorrere dal 17 dicembre 2009 (Art. 29, il paragrafo) e, comunque, limitatamente ai contratti conclusi dopo tale data (cfr. Art. 28).

Il Regolamento, che "è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri" (a eccezione della Danimarca), senza necessità di norme di recepimento, sostituisce la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (80/934/CEE) ("Convenzione"), alla

quale si era abituati a fare riferimento ogniqualvolta ci si interrogava su quale fosse la legge applicabile ai contratti tra soggetti comunitari in mancanza di scelta (e alla quale, per altro, occorrerà continuare a fare riferimento per risolvere il medesimo quesito in ordine ai contratti conclusi in data anteriore al 18 dicembre 2009).

Rispetto alla Convenzione, il Regolamento, da un lato, ne ripropone il principio fondamentale, costituito dalla libertà delle parti di un contratto di scegliere la legge disciplinatrice del loro rapporto; dall'altro lato, introduce sensibili innovazioni nella parte relativa ai criteri da applicarsi per la individuazione della legge regolatrice del contratto in mancanza di scelta.

In estrema sintesi, secondo la Convenzione, nell'ipotesi in cui le parti di un contratto abbiano tralasciato di accordarsi sulla legge a esso applicabile, la legge regolatrice del loro rapporto è quella "del Paese col quale (il contratto, n.d.r.) presenta il collegamento più stretto".



Sempre secondo la Convenzione, detto "collegamento più stretto" si presume sussistere con il Paese ove "la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di

una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il Paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede" (Art. 4).

La Convenzione non fornisce una definizione di "prestazione caratteristica" né i criteri per la relativa individuazione.

La relazione sulla Convenzione precisa per altro che "Per quanto riguarda... i contratti bilaterali (sinallagmatici), nei quali i contraenti si obbligano scambievolmente a reciproche prestazioni, la controprestazione di una delle parti consiste di norma, nell'economia moderna, in una somma di denaro. Tale prestazione non è quindi caratteristica di questa categoria di contratti, il cui centro di gravità e la cui funzione socio-economica consiste nella prestazione per la quale il pagamento è dovuto, ossia, a seconda delle diverse categorie di contratti, il trasferimento della proprietà, la consegna dei beni mobili materiali, l'attribuzione dell'uso di un bene, la prestazione di un

Obbligazioni **contrattuali**



servizio, il trasporto, l'assicurazione, l'attività bancaria, la garanzia, ecc.". Il c.d. criterio della prestazione caratteristica, fatto proprio dalla Convenzione, si rinviene anche nel Regolamento.

La sua enunciazione, tuttavia, è qui preceduta dalla previsione di determinate fattispecie contrattuali, tra cui il contratto di vendita di beni, il contratto di prestazione di servizi, il contratto di locazione di un immobile, il contratto di affiliazione (franchising) e il contratto di distribuzione, rispetto alle quali il Regolamento sembra essersi preoccupato di individuare a priori la "prestazione caratteristica", stabilendo quale legge è ad esse applicabile nel caso in cui i contraenti non l'abbiano scelta.

Così, in mancanza di scelta della legge applicabile a opera delle parti, il contratto di vendita di beni sarà disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale

(Art. 4, comma 1, lett. a)); il contratto di prestazione di servizi dalla legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale (Art. 4, comma 1, lett. b)); il contratto di locazione di un immobile dalla legge del Paese in cui l'immobile è situato (Art. 4, comma 1, lett. c)); il contratto di affiliazione (franchising) dalla legge del Paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale (Art. 4, comma 1, lett. e); il contratto di distribuzione dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale (Art. 4, comma 1, lett. f)).

Secondo il Regolamento, solo qualora il contratto "non possa essere classificato tra i tipi di contratto specificati o qualora i suoi elementi lo facciano rientrare nell'ambito di più di uno dei tipi specificati", si dovrà fare riferimento alla "legge del Paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale" (Considerando n.

19; Art. 4, comma 2): fermo che, laddove "dal complesso delle circostanze del caso" risulti "chiaramente" che il contratto presenta "collegamenti manifestamente più stretti" con un paese diverso da quello indicato per il tipo contrattuale al quale esso appartiene ovvero da quello di residenza abituale della parte tenuta alla relativa prestazione caratteristica, allora sarà la legge di detto diverso Paese che dovrà essere applicata in mancanza di scelta (Art. 4, comma 3; Considerando n. 20).

A mente del Regolamento, per "residenza abituale" deve intendersi, nel caso di società, associazioni e persone giuridiche, "il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale" e, nel caso di persone fisiche che agiscano nell'esercizio della loro attività professionale, la loro "sede di attività principale"; tuttavia, "Quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di



un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale". In ogni caso "Al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto" (Art. 19).

Le innovazioni apportate dal Regolamento rispetto alla Convenzione non sono di poco conto: in concreto, esse, per un verso, consentiranno di determinare con una certa esattezza la legge applicabile ai contratti più comuni e diffusi nella pratica nell'ipotesi in cui i contraenti non l'abbiano scelta (il che corrisponde al dichiarato obiettivo generale del Regolamento - "la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo" (Considerando n. 16) - e rappresenta senz'altro un passo in avanti in questo senso rispetto al si-

stema delineato dalla Convenzione che, incentrato su concetti "flessibili" come "collegamento più stretto" e "prestazione caratteristica", non di rado finiva (e finisce) per rendere imprevedibile la legge da applicarsi in concreto a certe situazioni negoziali); per altro, ma connesso, verso, esse permetteranno ai contraenti di un contratto di vendita di beni, di prestazione di servizi, di locazione di immobile, di affiliazione, di distribuzione, ecc. di prefigurarsi le conseguenze della mancanza di un preventivo accordo sulla legge applicabile al loro rapporto.

Come detto, il Regolamento si applica ai contratti conclusi a partire dal 18 dicembre 2009, mentre la Convenzione continuerà ad essere applicata ai contratti conclusi fino al 17 dicembre 2009. È importante in ogni caso ribadire come, sulla falsariga della Convenzione, anche nel quadro delineato dal Regolamento il principio

di fondo continui a essere costituito dalla libertà delle parti di scegliere la legge applicabile, definita dallo stesso Regolamento come "una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali" (Considerando n. 11; Art. 3, comma 1): tale scelta potrà ricadere su quella di uno Stato appartenente all'Unione Europea come su quella di uno Stato extracomunitario (Art. 2); essa potrà essere espressa o tacita (risultante, però, "chiaramente" dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso) e potrà essere fatta per l'intero contratto o limitatamente a una sua parte (Art. 3, comma 1); le parti in ogni momento, ma di comune accordo, potranno sottoporre il contratto o parte di esso a una legge diversa da quella in precedenza designata (Art. 3, comma 2). ■

* L'autore è socio fondatore di BVS Avvocati Commercialisti